

L.R. Friuli Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 21 (Capo IV-bis).

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive .

Capo IV-bis [\(134\)](#)

Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli-Venezia Giulia

Art. 69-ter *Finalità e oggetto* [\(135\)](#).

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all'aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia definisce e individua la rete dei cammini così concorrendo a implementare l'offerta culturale e turistica regionale.

[\(134\)](#) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

[\(135\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-quater *Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia* ⁽¹³⁶⁾.

1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:

a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;

b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;

c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;

d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 69-sexies.

[\(136\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-quinquies *Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale* ⁽¹³⁷⁾.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l'altro:

a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;

c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.

[\(137\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-sexies *Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia* [\(138\)](#).

1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 69-quinquies.

2. Il Registro della RCFVG è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.

[\(138\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-septies *Gestione della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia* ⁽¹³⁹⁾.

1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;

c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione;

d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.

4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.

[\(139\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-octies *Promozione dei cammini* ⁽¹⁴⁰⁾.

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69-septies, comma 1, per:

a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;

b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. 24 dicembre 2013, n. 352. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa ⁽¹⁴¹⁾.

[\(140\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

[\(141\)](#) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, L.R. 7 dicembre 2021, n. 21](#), a decorrere dal 10 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 4, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-novies *Punti di sosta e di ristoro* ⁽¹⁴²⁾.

1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

[\(142\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 69-decies *Norma di rinvio* ⁽¹⁴³⁾.

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla

legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.

[\(143\)](#) Il Capo IV-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 69-ter a 69-decies, ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall' [art. 3, comma 21, L.R. 30 dicembre 2020, n. 26](#), a decorrere dal 7 gennaio 2021 e con effetto dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16, comma 1](#), della medesima legge).